

Disciplinare di gara con procedura aperta per l'affidamento dell'appalto pubblico sopra soglia UE, con il criterio del Prezzo Più Basso, avente ad oggetto:

**SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E TRATTAMENTO DI
RIFIUTI INGOMBRANTI – C.E.R. 20.03.07**

CIG: 7594681107 – CPV: 90513000-6

SCADE IL 17/09/2018 ALLE ORE 17.00

Determina a contrarre PROT.N. 1918/18/U del 06/08/2018

(recante altresì l'approvazione degli atti di gara, predisposti e progettati internamente)

PREMESSA

R.E.A. ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE S.P.A. Società con Socio Unico RetiAmbiente Spa soggetta ad attività di direzione e coordinamento di RetiAmbiente Spa, d'ora in avanti detta REA Spa (o anche solo "Committente" o "Stazione Appaltante"), quale gestore del servizio di raccolta trasporto e invio a smaltimento/trattamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati (nei Comuni di Rosignano Marittimo, Cecina, Collesalveti, Bibbona, Capraia Isola, Casale Marittimo, Guardistallo, Montescudaio, Riparbella, Castellina Marittima, Santa Luce, Orciano Pisano, Crespina Lorenzana ed altri eventuali ove le vengano assegnati), con pubblicazione del Bando in data 10/08/2018 ha indetto la presente procedura allo scopo di affidare il servizio in oggetto.

Lo scopo del presente affidamento è quello di affiancare l'esecuzione del contratto oggetto di affidamento alle attività già in essere (in parte, i rifiuti ingombranti CER 20.03.07 sono conferiti e trattati presso l'impianto in via Pasubio n. 130 a Cecina) tenuto conto che, la capacità ricettiva del predetto impianto è naturalmente variabile e potenzialmente insufficiente rispetto all'effettivo fabbisogno attuale e/o futuro.

Il rifiuto da trattare è un rifiuto non pericoloso che viene raccolto dalla Committente e stoccato

presso i centri di raccolta indicati negli atti a base di gara, in via continuativa, con quantitativi variabili, stimati per la determinazione dell'oggetto e del corrispettivo a base di gara.

La gara è indetta con procedura aperta, con applicazione del criterio del Prezzo Più Basso, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (da ora anche solo "Codice" o "d.lgs. 50/2016").

La *lex specialis* di gara è pertanto integrata dalle previsioni del predetto decreto e dai principi di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241. Parimenti, la fase di stipula e quella di esecuzione, sono disciplinate oltre che dalla *lex specialis* di gara (e specialmente dal Contratto e dal Capitolato) altresì dalle medesime norme, integrate ove necessario da quelle di cui al Codice civile, in quanto compatibili. Trattasi di servizi con caratteristiche standardizzate, di cui all'art. 95 comma 4 lettera b).

SEZIONE I – INFORMAZIONI GENERALI

Art. 1 Dati identificativi della Stazione Appaltante

Stazione Appaltante: R.E.A. ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE S.P.A.

RUP: Ing. Leonardo Mannari, reperibile presso la Stazione Appaltante

DEC: Stefano Turchi, reperibile presso la Stazione Appaltante

Direttore Operativo (ausiliario del DEC) per la gestione operativa: Nicola Forli

Direttore Operativo (ausiliario del DEC) per la gestione amministrativa rifiuti: Alessandro Cheti

Profilo della Stazione Appaltante: <http://www.reaspa.it/>

PEC: appaltirea@pec.it

2

Art. 2 Dati identificativi del contratto

CIG: 7594681107

CPV: 90513000-6

Codice NUTS: ITI16

Art. 3 Pubblicazioni

Tutti gli atti e documenti di gara nonché tutte le informazioni relative (risposte a quesiti, pubblicazioni, indicazioni relative alle sedute pubbliche, ...) saranno accessibili, in formato digitale, sul profilo del committente alla pagina: <http://www.reaspa.it/bandi-e-gare/>

Tutti i concorrenti sono invitati a consultare frequentemente la pagina on-line sopra indicata, al fine di poter leggere le risposte ai quesiti che saranno via via pubblicate, nonché gli eventuali avvisi

della Stazione Appaltante.

Art. 4 Comunicazioni

Qualunque comunicazione inerente la gara dovrà essere rivolta alla Stazione Appaltante tramite PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo (PEC): appaltirea@pec.it

La gara si svolge in Italia, in lingua italiana. Solo tramite PEC, ed in lingua italiana, avverranno tutte le comunicazioni inerenti la gara ed il suo esito.

I concorrenti sono tenuti ad indicare nella documentazione di gara, al momento della presentazione della loro offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni inerenti la gara. Tutte le comunicazioni della Stazione Appaltante si intenderanno valide ed efficaci se effettuate presso tale indirizzo. Eventuali modifiche dell'indirizzo indicato, e/o relativi malfunzionamenti, dovranno essere tempestivamente segnalati alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima non sarà ad essa imputabile l'eventuale conseguente tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3

Art. 5 Redazione di atti e documenti

Tutte le dichiarazioni e i documenti saranno ammessi in lingua italiana.

Per i concorrenti italiani (persone fisiche), ovvero aventi sede legale in Italia (persone giuridiche) e parimenti per quelli aventi la cittadinanza di o la sede in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive di certificazione o atto notorio devono essere redatte in conformità alle previsioni di cui al DPR 445/2000, artt. 46 e 47. Si applicano gli artt. 3, 86 e 90 del d.lgs. 50/2016 e l'art. 33 del DPR 445/2000, relativamente ai concorrenti che abbiano cittadinanza di o sede in altri Stati.

Tutti gli atti e le dichiarazioni devono essere sottoscritti direttamente dalla persona fisica interessata e, nel caso di persone giuridiche, dal legale rappresentante o suo procuratore (la procura dovrà

risultare dal certificato della C.C.I.A.A. o comunque da atto pubblico).

Nel caso di concorrenti in forma plurisoggettiva, costituendi e non costituiti, tutti i soggetti che ne fanno parte dovranno sottoscrivere ciascuno per sé atti e documenti. Nel caso di concorrenti costituiti in forma plurisoggettiva valgono le regole istituzionali dei medesimi, in conformità alle previsioni dell'ordinamento vigente, cui si rinvia integralmente.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, ivi compreso il DGUE e la domanda di partecipazione, devono essere accompagnate da copia, semplice ma leggibile, di un documento di identità in corso di validità del dichiarante. Per ciascun dichiarante può essere sufficiente anche una sola copia di detto documento, da allegare ad una pluralità di dichiarazioni, ancorché redatte separatamente, ma inserite nella medesima Busta e quindi nel medesimo Plico.

L'offerta economica, avendo natura negoziale (e non sostitutiva di certificazione o atto notorio), deve essere sottoscritta come sopra precisato, anche senza allegazione della copia del documento.

Sul profilo della Stazione Appaltante, alla pagina indicata all'art. 3, sono accessibili tutti i modelli predisposti per la redazione di atti e documenti, da utilizzare ai fini dell'ammissione alla gara. Il mancato utilizzo di detti modelli non costituisce di per sé causa di esclusione, ma comporterà un aggravio nei lavori della Stazione Appaltante, e la complicazione degli adempimenti relativi alle verifiche di conformità e completezza dei predetti atti e documenti, ragione per cui i concorrenti sono invitati ad utilizzare i modelli predisposti ed a segnalare, se necessario, eventuali criticità in proposito.

4

La documentazione, se richiesta espressamente in originale, dovrà essere prodotta in originale o in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016.

SEZIONE II - DOCUMENTAZIONE DI GARA

Art. 6 Atti a base di gara

La *lex specialis* di gara si compone dei seguenti documenti, che ne formano parte integrante:

Documentazione amministrativa

- Bando (pubblicato in GUUE il 10/08/2018 – GU S: 2018/S 153-351058), pubblicato altresì

su GURI e su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale);

- Disciplinare di gara (il presente documento);

Modulistica da utilizzare per la partecipazione alla gara

- Allegato 1 "Domanda di partecipazione"
- Allegato 2 "DGUE"
- Allegato 3 "Dichiarazioni integrative al DGUE"
- Allegato 4 "Offerta economica"
- Allegato 5 "Schema di contratto di appalto ad esecuzione frazionata"
- Allegato 6 "Capitolato Speciale di Appalto"
- Allegato 7 "DUVRI Mod. S.7.4.9." predisposto dalla Stazione Appaltante
- Allegato 8 "Modello per eventuali contratti di subappalto" (solo per il trasporto)
- Allegato 9 – Mod. S.7.4.1. Requisiti tecnico professionali

Il progetto a base di gara è stato redatto nel rispetto della normativa vigente e in particolare del d.lgs. 152/2006 (T.U. Ambiente) e del d.lgs. 81/2008 (T.U. Sicurezza).

Art. 7 Informazioni e chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla gara presentando quesiti scritti all'indirizzo PEC come indicato all'art. 4.

5

I quesiti dovranno pervenire entro le ore 18.00 del 07/09/2018.

Le relative risposte saranno pubblicate in forma anonima sul profilo della Stazione Appaltante, alla pagina indicata al precedente art. 3, entro le ore 19.00 del giorno 11/09/2018.

Non si daranno risposte a quesiti telefonici. Non si daranno risposte telefoniche a qualunque tipo di quesito.

Non si daranno risposte su quesiti che abbiano ad oggetto l'interpretazione di norme di legge o regolamentari, potendo la Stazione Appaltante fornire chiarimenti soltanto sui suoi atti.

Non sono ammissibili quesiti che anticipino il contenuto delle offerte: se perverranno, ne determineranno l'esclusione degli operatori che li abbiano presentati.

Art. 8 Contributo a favore dell'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in

favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 70,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1330 del 20 dicembre 2017.

Art. 9 Inammissibilità delle offerte

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59 comma 3 lett. b) del Codice. Non è ammesso soccorso istruttorio.

Parimenti saranno escluse le offerte che risultino presentate con modalità difformi da quelle prescritte dalla *lex specialis* di gara e tali da determinare la violazione delle previsioni di cui al d.lgs. 50/2016, ovvero idonee a compromettere la segretezza delle offerte medesime, da renderle incomplete o non autosufficienti o non chiare o non univoche o di incerta provenienza.

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice per 180 giorni successivi alla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta stessa.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti il differimento di detto termine, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice.

L’eventuale comportamento del concorrente che intenda svincolarsi dalla propria offerta prima della scadenza dei termini indicati, comporterà sua responsabilità per l’ipotesi di mancata stipula del contratto, in relazione alla quale la Stazione Appaltante potrà chiedere e ottenere il risarcimento dei danni subiti nella misura minima del 2% dell’importo a base di gara. Salvo l’eventuale risarcimento per il maggior danno.

6

SEZIONE III - CONTENUTI DEL CONTRATTO

Art. 10 Oggetto

Oggetto del contratto sono i servizi di seguito dettagliatamente indicati: Servizio di trasporto e trattamento di rifiuti ingombranti CER 20.03.07, che si compone delle seguenti prestazioni:

- Principale: trattamento
- Secondaria: trasporto (accessoria: carico/scarico).

Il tutto come meglio precisato nell’Allegato n. 5 “Schema di contratto” e nell’Allegato n. 6 “Capitolato Speciale di Appalto”.

Ulteriori dettagli riguardo all’oggetto delle prestazioni sono contenuti nei predetti Allegati.

Art. 11 Importo

L'importo del corrispettivo massimo stimato è pari a Euro 450.000,00, di cui Euro il 2% per costi per la sicurezza connessi con le interferenze calcolati dalla Stazione Appaltante. Degli Euro 450.000,00 si stimano circa Euro 350.000,00 per il trattamento e Euro 100.000,00 per il trasporto. La Stazione Appaltante, in applicazione del CCNL di settore e di zona vigente, ha stimato che l'esecutore dovrà sostenere i seguenti costi per l'impiego di manodopera: Euro 160.000,00 (di cui Euro 55.000,00 per il trasporto e Euro 105.000,00 per il trattamento).

I PREZZI UNITARI A BASE D'ASTA sui quali applicare il ribasso percentuale offerto ai fini dell'aggiudicazione sono i seguenti (in euro a tonnellata):

1. PuRMbd: prezzo unitario a base d'asta per il servizio di carico dal CdR di Rosignano M.mo, trasporto e trattamento presso impianto autorizzato in €/tonnellata 240,00;
2. PuCEbd: prezzo unitario a base d'asta per il servizio di carico dal CdR di Cecina, trasporto e trattamento presso impianto autorizzato in €/tonnellata 240,00;
3. PuCObd: prezzo unitario a base d'asta per il servizio di carico dal CdR di Collesalveti, trasporto e trattamento presso impianto autorizzato in €/tonnellata 230,00;
4. PuSTbd: prezzo unitario a base d'asta per il servizio di carico dal CdR di Stagno (comune di Collesalveti), trasporto e trattamento presso impianto autorizzato in €/tonnellata 230,00;
5. PuBIbd: prezzo unitario a base d'asta per il servizio di carico dal CdR di Bibbona, trasporto e trattamento presso impianto autorizzato in €/tonnellata 250,00;
6. PuMObd: prezzo unitario a base d'asta o per il servizio di carico dal CdR di Montescudaio, trasporto e trattamento presso impianto autorizzato in €/tonnellata 240,00;

Art. 12 Mancata suddivisione in lotti

L'appalto non è suddiviso in lotti, in ragione della consistenza unitaria ed integrata di tutte le prestazioni che ne formano oggetto. La suddivisione in lotti sarebbe idonea a compromettere le esigenze fondamentali della Stazione Appaltante, in relazione ad un servizio non frazionabile e continuativo.

Art. 13 Termini per l'esecuzione dell'appalto

Le prestazioni oggetto di affidamento dovranno essere eseguite nei modi e nei tempi che saranno stabiliti con gli ordini di servizio, in conformità alle previsioni di cui all'allegato Schema di

contratto e all'allegato Capitolato Speciale di Appalto.

Come meglio specificato nel contratto, tutti i termini sono essenziali. Il mancato rispetto determinerà l'applicazione delle penali previste e consentirà alla Stazione Appaltante di risolvere il contratto in danno del contraente aggiudicatario, con ogni conseguenza di legge, ivi comprese le segnalazioni alle Autorità competenti.

Art. 14 Proroghe e rinnovi

Non saranno ammesse proroghe dei termini se non nei casi e nei limiti di cui all'Allegato n. 5 Schema di Contratto.

Non sono ammessi rinnovi.

Art. 15 Varianti

Ai fini della presentazione delle offerte non sono ammesse varianti migliorative.

In fase di esecuzione sono ammesse varianti nei casi e nei limiti di cui all'Allegato n. 5 Schema di Contratto, comunque nel rispetto dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016.

Art. 16 Subappalto

Le prestazioni principali non sono subappaltabili.

Le prestazioni secondarie e accessorie sono subappaltabili.

La quota parte di subappalto non deve essere in ogni caso superiore al 30% dell'importo complessivo del corrispettivo contrattuale.

L'operatore economico al momento della presentazione dell'offerta deve, pena la non autorizzazione al subappalto:

- dichiarare la propria volontà di ricorrere al subappalto in fase di esecuzione;
- indicare le tipologie e le parti delle prestazioni, nonché la relativa quota percentuale, che intende subappaltare;
- indicare una terna di subappaltatori;
- presentare per ogni subappaltatore la stessa documentazione prescritta per il concorrente, relativamente al possesso dei requisiti ed all'assenza di motivi di esclusione, come di seguito meglio specificato;

In relazione alla indicazione della terna dei subappaltatori si evidenzia che:

- in caso di indicazione di un numero inferiore a tre subappaltatori non si considererà assolto

l'obbligo previsto dall'art. 105 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, potendosi ammettere il soccorso istruttorio nei modi e nei limiti di legge;

- non si considererà assolto l'obbligo di indicazione della terna da parte dell'operatore economico concorrente anche nel caso in cui della terna dei subappaltatori faccia parte un operatore che partecipa a sua volta alla procedura quale concorrente (o membro di concorrente in forma di operatori riuniti o ausiliario), non potendosi in questo caso ammettere alcuna forma di soccorso istruttorio e dovendosi inderogabilmente escludere.

In ogni caso, anche per il concorrente che abbia assolto in gara a tutti gli obblighi inerenti la dichiarazione della volontà di subappaltare, in fase di esecuzione il subappalto dovrà comunque come per legge essere autorizzato. A tal fine l'aggiudicatario dovrà presentare apposita richiesta di autorizzazione, allegando tutta la documentazione prevista dall'art. 105 commi 7 e 18 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché le dichiarazioni e gli impegni contrattuali di cui agli artt. 3 e 6 della legge 136/2010. La Stazione Appaltante potrà, sussistendone i presupposti di legge, autorizzare il richiesto subappalto e dovrà farlo per iscritto, adempiuti gli obblighi di cui all'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

Se, in fase di gara, il concorrente non risulterà aver ottemperato, neppure dopo l'eventuale soccorso, correttamente agli obblighi di legge inerenti il subappalto, non sarà di conseguenza escluso, ma gli sarà preclusa in caso di aggiudicazione la facoltà di ricorrere al subappalto. Se, in fase di esecuzione, il committente rileverà l'eventuale esecuzione di prestazioni in regime di subappalto non autorizzato, il contratto di appalto potrà essere risolto in danno dell'esecutore. Ferme tutte le conseguenze di legge, ivi comprese quelle penali.

SEZIONE IV - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E MOTIVI DI ESCLUSIONE

Art. 17 Forme di partecipazione

Possono partecipare alla gara gli operatori economici elencati all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016.

Per l'ammissione alla gara, in capo agli operatori economici non devono sussistere i motivi di esclusione previsti all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, come meglio dettagliato al successivo art. 22.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel

prosiegua, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Gli operatori economici concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità e di capacità, di cui ai successivi artt. 18, 19. In mancanza di detti requisiti, non potranno essere ammessi alla gara. La carenza di anche uno solo dei titoli minimi, anche in capo ad uno soltanto tra operatori che partecipino in forma plurisoggettiva, determinerà l'esclusione del concorrente, senza possibilità di sanatoria o soccorso. L'affidatario dovrà, ed i concorrenti devono, essere in possesso di tutti tali requisiti, che si intendono essenziali e imprescindibili ai fini dell'ammissione alla gara.

10

Art. 18 Requisiti di idoneità e di capacità tecnico-professionale

L'Operatore Economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti e dovrà garantirne il mantenimento in fase di esecuzione:

- per il trattamento, l'utilizzo di un impianto autorizzato per il trattamento a recupero del rifiuto ingombrante, CER 20 03 07 secondo le operazioni di cui all'allegato C alla parte IV del D.lgs. 152/06, R12 e/o R13;
- per il trasporto, dovrà essere in possesso dell'autorizzazione al trasporto dei rifiuti urbani attestato dall'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, categoria 1 classe C o superiore.

Nel caso di impiego di mezzi diversi da quelli inseriti nell'elenco fornito in sede di gara, dovrà essere comprovata con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi l'iscrizione all'Albo per la categoria sopra specificata mediante trasmissione della relativa documentazione. In caso contrario

non sarà consentito l'accesso dei suddetti mezzi.

I requisiti di capacità tecnico e professionale sopra indicati debbono considerarsi non suscettibili di avvalimento, a meno che il soggetto ausiliario non esegua direttamente i servizi per i quali sono prescritti. Di tale circostanza dovrà essere data prova in gara e, per l'aggiudicatario, in ogni momento anche in fase di esecuzione, a richiesta della Stazione Appaltante, dovendosi procedere alle relative verifiche come per legge e senza eccezioni.

Art. 19 Requisiti economico-finanziari

Ciascun concorrente dovrà essere in possesso di un fatturato annuo riferito a ciascun anno del migliore triennio degli ultimi 4 anni, non inferiore Euro 1.000.000,00, di cui non meno di 750.000,00, per le prestazioni principali e non meno di 250.000,00, per le secondarie.

Art. 20 Avvalimento

Si applica l'art. 89 del D. Lgs 50/2016.

Il concorrente eventualmente aggiudicatario ed il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

E' ammesso l'avvalimento di più soggetti ausiliari ma non più di uno per il medesimo requisito, che non può a tal fine essere frazionato, per evidenti ragioni connesse con le garanzie di professionalità necessarie. Anche l'ausiliario deve essere in possesso dei prescritti requisiti generali e speciali. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In relazione alla presente procedura di affidamento non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'ausiliario che il concorrente che si avvale dei requisiti. L'ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, solo nell'ipotesi in cui il subappalto sia ammissibile ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D. Lgs. 50/2016.

L'operatore economico che partecipa avvalendosi delle capacità di altri soggetti, di detti soggetti dovrà allegare tutta la documentazione prescritta per i concorrenti relativamente al possesso dei requisiti ed all'assenza di motivi di esclusione. Dovrà pertanto allegare, tra l'altro:

- una dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D. lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di

avvalimento, e l'attestazione dell'ausiliario circa il suo effettivo possesso dei corrispondenti requisiti di idoneità e capacità;

- una dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario, con cui quest'ultimo si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie oggetto di avvalimento;
- il contratto di avvalimento in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

La Stazione Appaltante è tenuta a verificare che effettivamente, sul piano sostanziale, il contratto di avvalimento consenta al concorrente di conseguire i requisiti di cui sia altrimenti sprovvisto. Il carattere sostanziale dell'apporto dell'ausiliaria sarà valutato avendo riguardo alle finalità cui i requisiti prescritti ed il loro possesso sono preordinati (e dunque, per esempio, per i requisiti tecnico professionali dovrà essere garantito l'apporto partecipativo in fase di esecuzione, anche mediante condivisione di metodologie operative e co-gestione di specifiche attività. Quanto ai requisiti economico-finanziari, prescritti per selezionare concorrenti dotati di adeguata solidità anche in termini di capacità di sostenere oneri comportanti periodica esposizione, l'ausiliaria dovrà di fatto prestare la propria garanzia anche in termini di propria disponibilità a supportare il, ovvero a sostituirsi al, concorrente aggiudicatario per farvi fronte, ove questi non dovesse disporre di sufficiente liquidità).

12

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti dovranno essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. A tal fine, i concorrenti prima della presentazione delle loro offerte acquisiranno il PASSOE secondo le indicazioni fornite dalla medesima ANAC.

Art. 21 Divieto di cumulo e di intermediazione

Nessun impianto potrà risultare indicato da più di un concorrente. Il medesimo divieto sussiste anche riguardo alle prestazioni di trasporto (quindi il medesimo trasportatore non potrà concorrere con più di un concorrente, o da sé solo e con un altro concorrente).

Nessun concorrente potrà essere ammesso se in possesso della natura e dei requisiti del mero intermediario di cui all'art. 183 comma 1 lettera l) del d.lgs. 152/2006, a meno che non sia altresì in possesso di tutti e ciascuno dei requisiti qui prescritti per trasporto e trattamento.

Detto intermediario, potrà eventualmente fare parte di concorrenti che partecipino in forma plurisoggettiva, ferme tutte le previsioni di cui sopra, riguardo ai requisiti complessivamente da possedere. In tale ultimo caso, la sua quota di partecipazione al raggruppamento (o altra forma) dovrà corrispondere (o comunque non essere superiore) alla quota parte di prestazioni accessorie che andrà ad eseguire. L'intermediario che nulla esegua, non potrà essere parte del concorrente in forma plurisoggettiva non essendo ammissibile una quota di partecipazione/esecuzione pari a zero.

Art. 22 Motivi di esclusione

Saranno esclusi dalla gara gli operatori economici e quindi i concorrenti per i quali sussista anche uno soltanto tra i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016.

Saranno comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165, nonché i concorrenti per i quali le vigenti disposizioni di legge impongano l'esclusione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Relativamente ai motivi di esclusione, la Stazione Appaltante effettuerà d'ufficio come per legge le verifiche prescritte.

13

SEZIONE V - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Art. 23 Conformazione del Plico contenente l'offerta

Il plico contenente l'offerta di ciascun concorrente, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano o altra modalità idonea, presso:

**REA ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE SPA – UFFICIO PROTOCOLLO –
LOC. LE MORELLINE DUE – 57016 ROSIGNANO SOLVAY (LI)**

e dovrà essere consegnato integro, con qualunque modalità idonea (tramite posta, corriere, a

mani...), **esclusivamente all'Ufficio Protocollo** secondo i seguenti orari di apertura:

- a. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì mattina dalle ore 09.30 alle ore 12.30**
- b. Lunedì, martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17.30**

Le consegne effettuate al di fuori dei predetti orari non saranno accettate e il plico sarà respinto.

Per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, sul lato esterno, la dicitura:

PROCEDURA APERTA – CIG 7594681107 - CONTIENE OFFERTA: NON APRIRE.

Sul medesimo lato, deve essere riportata la denominazione del mittente. Nel caso di concorrenti in forma plurisoggettiva costituenda (es: RTP costituendo), sarà sufficiente riportare sul lato esterno la denominazione del soggetto capogruppo/mandatario... purché tutti gli altri siano adeguatamente identificati all'interno.

Art. 24 Termini per la consegna del plico

Il plico deve pervenire **entro le ore 17.00 del giorno 17/09/2018**, **esclusivamente all'indirizzo indicato e con le modalità prescritte.**

14

Art. 25 Comprova del rispetto dei termini

Il personale addetto presso la Stazione Appaltante predisporrà, all'atto della consegna del plico, una ricevuta nella quale saranno indicate la data e l'ora in cui risulterà essere pervenuto, e che sarà conservato dal RUP ai fini dell'ammissione in gara. Il soggetto che provvederà alla consegna potrà chiederne e ottenerne copia.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Art. 26 Contenuto del plico

Ciascun plico contiene al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti rispettivamente:

“BUSTA A - Documentazione amministrativa”

“BUSTA B - Offerta economica”

La mancata sigillatura delle buste “A” e “B” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza dei contenuti, sono motivi di esclusione dalla gara.

Art. 27 Plico sostitutivo

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte, e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali plichi sostitutivi di quelli già presentati.

Anche il plico sostitutivo dovrà recare, sul lato esterno, la dicitura:

PROCEDURA APERTA – CIG 7594681107 - CONTIENE OFFERTA: NON APRIRE.

Dovrà inoltre recare la seguente: SOSTITUISCE IL PLICO CONSEGNATO IN DATA ____ - MITTENTE ____ .

Ove non siano presenti dette indicazioni, tutti i plichi che risultino presentati dal medesimo concorrente, o comunque tutti i plichi sul lato esterno dei quali compaia tra i mittenti anche un solo nominativo in comune, saranno inevitabilmente esclusi. Non è ammesso soccorso istruttorio in proposito.

15

Art. 28 Plico integrativo

Ciascun plico dovrà essere completo e non sono ammessi plichi integrativi di quelli già presentati. Il concorrente che ritenga di dover modificare ovvero integrare il contenuto del proprio, potrà provvedere solo mediante plico sostitutivo, come previsto al precedente all’art. 27.

Art. 29 Contenuto della Busta A

La Busta A, per ciascun concorrente, contiene i seguenti atti e documenti (predisposti in conformità alle previsioni di cui ai precedenti articoli:

- Allegato 1 "Domanda di partecipazione"
- Allegato 2 "DGUE" (da fornire sia stampato in formato cartaceo che su supporto elettronico e firmato digitalmente es. Cd, usb pen. In caso di difformità prevale il digitale sul cartaceo)
- Allegato 3 "Dichiarazioni integrative al DGUE"
- Allegato 5 "Schema di contratto"

- Allegato 6 “Capitolato Speciale di Appalto”
- Allegato 7 “DUVRI”
- Allegato 8 “Modello per eventuali contratti di subappalto” (solo per il trasporto)
- Allegato 9 – Mod. S.7.4.1. Requisiti tecnico professionali
- Dichiarazione recante l’indicazione della “Terna dei subappaltatori”
- PASSOE
- Ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo a favore dell’ANAC
- Cauzione provvisoria, nelle forme nei modi di cui all’art. 93 del d.lgs. 50/2016 per importo pari al 2% (Euro 9.000,00)
- Copia autorizzazione/i dell’impianto di smaltimento richieste all’art. 18 punto 18.2
- Copia iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali per il trasporto rifiuti categoria 1 classe C o superiore;

I concorrenti che partecipano in forma plurisoggettiva, allegano altresì i documenti di cui al successivo art. 30.

Art. 30 Domanda di partecipazione

Con la domanda di partecipazione il concorrente indica la forma nella quale intende partecipare alla gara. In caso di partecipazione in forma plurisoggettiva (RTI/RTI, consorzio ordinario, rete di imprese, GEIE) il concorrente fornisce, per ciascuno dei soggetti che ne fanno parte, i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e tutta la documentazione prescritta. Nella domanda di partecipazione il concorrente precisa il ruolo che ciascuno dei soggetti indicati assumerà ai fini della gara e quindi dell’esecuzione per il caso di aggiudicazione.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Ad ausilio dei concorrenti si precisa che, in applicazione di quanto previsto dalla vigente normativa, la domanda dovrà essere sottoscritta:

1. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;

2. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
3. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

17

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

La domanda indica a pena di esclusione gli Impianti da utilizzare ai fini dell'esecuzione.

Art. 31 DGUE

Il concorrente compila il DGUE (che è fornito sia stampato in formato cartaceo che in formato elettronico inserendo nella Busta A un supporto tipo Cd o Pen drive o altro firmato digitalmente), secondo il Modello di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, attenendosi alle prescrizioni qui riportate.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

- è precompilata dalla Stazione Appaltante, il concorrente non è tenuto a compilare questa parte-

Parte II – Informazioni sull’operatore economico

Il concorrente è tenuto a compilare questa parte ed a rendere tutte le dichiarazioni necessarie ed a fornire tutte le informazioni pertinenti. Allega i documenti integrativi che ritiene necessari.

In caso di ricorso all’avvalimento è necessaria anche la compilazione della sezione C. Sempre in tal caso, il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
- PASSOE dell’ausiliaria
 - In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
 - dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto è necessaria anche la compilazione della sezione D. Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti. Il concorrente per ciascun subappaltatore, allega:

- DGUE (stampato in formato cartaceo e su supporto elettronico e con firma digitale) del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- PASSOE del subappaltatore.

Parti successive.

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti prescritti, barrando le caselle in corrispondenza delle indicazioni esatte e rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

19

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80 commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Art. 32 Dichiarazioni integrative

Poiché il DGUE, così come predisposto dal Ministero, non reca allo stato attuale tutte le dichiarazioni relative a tutte le previsioni del Codice sui requisiti di ammissione e sulle cause di esclusione, ciascun concorrente è tenuto a compilare, sottoscrivere e presentare anche le dichiarazioni integrative di cui all'Allegato 3 predisposto dalla Stazione Appaltante. Tali

dichiarazioni sono state integrate dalla Stazione Appaltante, in conformità alle indicazioni fornite dall'ANAC, anche ai fini della validità delle offerte.

Con le dichiarazioni integrative, ciascun concorrente:

- ✓ dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
- ✓ dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- ✓ accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- ✓ accetta il Codice Etico e i modelli 231/2001, nonché il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottati dalla Stazione Appaltante;
- ✓ (se avente sede/residenza/domicilio in uno dei Paesi inseriti nella "black list") dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
- ✓ (se privo di residenza o stabile organizzazione in Italia) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- ✓ autorizza, qualora un altro partecipante alla gara richieda di esercitare il diritto di accesso agli atti (cfr. art. 53 del Codice), la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53 comma 5 lett. a), del Codice. NB quale che sia il contenuto della dichiarazione, la valutazione circa l'effettiva legittimità della

limitazione del diritto di accesso compete alla Stazione Appaltante, la cui decisione non sarà mai direttamente e necessariamente conseguente ed uniforme rispetto alle dichiarazioni degli interessati, dovendo compiere essa stessa un giudizio di bilanciamento tra gli interessi e diritti contrapposti, in relazione ai contenuti di ciascuna eventuale istanza di accesso e relative dichiarazioni;

- ✓ attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento europeo (UE)2016/679 e al D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 nelle parti ancora applicabili, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito ed ai fini della presente gara.
- ✓ (se ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186Bis del RD 16 marzo 1942 n. 267) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e il Tribunale che lo ha emesso, dichiarando contestualmente di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 33 Schema di contratto, Capitolato Speciale di Appalto e DUVRI

Gli allegati n. 5, 6 e 7 (Schema di contratto, Capitolato Speciale di Appalto e DUVRI) devono essere prodotti con sottoscrizione in calce per presa visione e accettazione, in quanto recanti le previsioni contrattuali ed esecutive che ciascun concorrente si obbliga ad accettare e rispettare, nel caso di aggiudicazione a suo favore e stipula.

Art. 34 PASSOE e contributo ANAC

Attenendosi alle disposizioni della medesima ANAC, ciascun concorrente dovrà acquisire il PASSOE ai fini della successiva acquisizione in gara e per la verifica dei requisiti attestati, ed effettuare il pagamento del contributo, dovuto per Euro 70,00.

La stampa del PASSOE e della ricevuta dovranno essere inserite nella Busta A.

Art. 35 Terna dei subappaltatori

Il concorrente che intenda ricorrere al subappalto in fase di esecuzione, dovrà oltre che dichiararlo nel DGUE, anche allegare la dichiarazione recante indicazione della terna dei subappaltatori per ciascuna attività che intende subappaltare, come prescritto al precedente art. 16. In ogni caso, dovrà attenersi alle previsioni di cui all'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

Art. 36 Documenti e dichiarazioni ulteriori per i concorrenti in forma plurisoggettiva

Si indicano di seguito i documenti che dovranno essere prodotti, all'interno della Busta A, dai concorrenti che parteciperanno in forma plurisoggettiva.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio,

ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

23

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti

del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

24

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Art. 37 Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione e della documentazione amministrativa e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni contenute nella Busta A, del DGUE e dei documenti allegati, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del Codice. Non sono sanabili le irregolarità essenziali afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di

attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ma non sono sanabili le false dichiarazioni, per le quali si darà corso alle conseguenze di legge, anche penali;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo,...), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

La possibilità di disporre il soccorso istruttorio non deve essere intesa quale autorizzazione alla presentazione di offerte conformate in modo disordinato e irregolare. La Stazione Appaltante infatti, che dovrà individuare un soggetto cui affidare complessi servizi intellettuali di particolare rilievo economico e strategico, dovrebbe essere posta in condizioni di poter celermente procedere, senza inutili aggravii che dovessero dipendere dal comportamento negligente dei concorrenti che aspirano ad ottenerne l'affidamento.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso dei termini assegnati, ovvero di inidoneità della documentazione infine pervenuta, la Stazione Appaltante dovrà provvedere all'esclusione del concorrente (anche se l'irregolarità persista solo relativamente ad uno dei soggetti che ne fanno parte, per esempio nel caso in cui partecipi in forma plurisoggettiva) poiché il mancato adempimento costituirà manifestazione tacita per fatti concludenti della volontà di non proseguire nella partecipazione alla gara e la produzione di documentazione inidonea non consentirà di avere certezza sull'effettiva sussistenza dei presupposti per l'ammissione. Si adoperino i concorrenti per produrre, da subito unitamente all'offerta, e comunque semmai nei termini del soccorso, tutto quanto necessario ai fini dell'ammissione alla gara.

Sempre relativamente alla documentazione amministrativa contenuta nella Busta A, anche al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83 comma 9 del Codice, ove eventuali dati o documenti o informazioni non risultino chiari ed univoci, è facoltà della Stazione Appaltante invitare i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati; a tal fine assegnerà un termine e procederà come sopra specificato. In mancanza di utile riscontro nei termini assegnati, la Stazione Appaltante provvederà discrezionalmente (anche all'esclusione, se ne appariranno ricorrere i presupposti), non potendo il concorrente lamentare alcuna lesione del diritto di difesa né di altri diritti o interessi legittimi, consistendo la sua omissione nella manifestazione tacita per fatti concludenti della volontà di non proseguire nella partecipazione alla gara.

Art. 38 Contenuto della Busta B

La Busta B contiene unicamente il documento recante il ribasso percentuale e quindi il valore del prezzo unitario offerto da ciascun concorrente per ciascun Centro di Raccolta e che deve essere redatto utilizzando l'Allegato 4 "Offerta economica" (o comunque in conformità).

Il ribasso percentuale deve essere indicato in numeri interi, ammettendosi fino ad un massimo di due decimali. I successivi, anche ove presenti, non saranno presi in considerazione.

Ciascun concorrente indica contestualmente a pena di esclusione anche:

- i costi per la sicurezza aziendali (in misura percentuale distintamente per le prestazioni principali e secondarie)
- i costi per la manodopera (in misura percentuale distintamente per le prestazioni principali e secondarie).

Ove non indicati, il concorrente sarà ESCLUSO.

Art. 39 Motivi di inammissibilità dell'offerta economica

Non sono ammissibili offerte economiche:

- recanti rialzo sul prezzo a base d'asta
- condizionate, o incerte, o oscure
- anomale in quanto eccessivamente basse (secondo le previsioni di legge)
- formulate in violazione di norme e/o obblighi di legge (ivi compresi quelli di cui all'art. 30 del Codice)
- di provenienza incerta
- che provengano da concorrenti non ammessi o non ammissibili alla gara
- per cui ricorrano motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del Codice

SEZIONE VI – SVOLGIMENTO DELLA GARA

Art. 40 Criterio di aggiudicazione

La gara è aggiudicata con applicazione del criterio del prezzo più basso. Il contratto viene aggiudicato al concorrente che abbia presentato la migliore offerta non anomala, intendendosi per migliore quella che presenta il minor prezzo unitario (in caso di parità si provvederà mediante sorteggio) calcolato come:

$$(PuRMi \times \%RM) + (PuCEi \times \%CE) + (PuCOi \times \%CO) + (PuSTi \times \%ST) + (PuBIi \times \%BI) + (PuMOi \times \%MO)$$

Solo ai fini dell'aggiudicazione, i criteri utilizzati saranno i seguenti.

- PuRMi: prezzo unitario offerto dal concorrente i-esimo, in €/ton, per il servizio di carico dal CdR di Rosignano M.mo, trasporto e trattamento presso impianto autorizzato;
- %RM: la percentuale di rifiuto conferito al CdR di Rosignano M.mo, rispetto al totale conferito su tutti i CdR. Solo ai fini dell'aggiudicazione viene considerato pari al 40%, dato che rappresenta il valore storico per l'anno 2017;
- PuCEi: prezzo unitario offerto dal concorrente i-esimo, in €/ton, per il servizio di carico dal CdR di Cecina, trasporto e trattamento presso impianto autorizzato;

- %CE: la percentuale di rifiuto conferito al CdR di Cecina, rispetto al totale conferito su tutti i CdR. Solo ai fini dell'aggiudicazione viene considerato pari al 31%, dato che rappresenta il valore storico per l'anno 2017;
- PuCOi: prezzo unitario offerto dal concorrente i-esimo, in €/ton, per il servizio di carico dal CdR di Collesalveti, trasporto e trattamento presso impianto autorizzato;
- %CO: la percentuale di rifiuto conferito al CdR di Collesalveti, rispetto al totale conferito su tutti i CdR. Solo ai fini dell'aggiudicazione viene considerato pari al 9%, dato che rappresenta il valore storico per l'anno 2017;
- PuSTi: prezzo unitario offerto dal concorrente i-esimo, in €/ton, per il servizio di carico dal CdR di Stagno (comune di Collesalveti), trasporto e trattamento presso impianto autorizzato;
- %ST: la percentuale di rifiuto conferito al CdR di Stagno (comune di Collesalveti), rispetto al totale conferito su tutti i CdR. Solo ai fini dell'aggiudicazione viene considerato pari al 8%, dato che rappresenta il valore storico per l'anno 2017;
- PuBi: prezzo unitario offerto dal concorrente i-esimo, in €/ton, per il servizio di carico dal CdR di Bibbona, trasporto e trattamento presso impianto autorizzato;
- %BI: la percentuale di rifiuto conferito al CdR di Bibbona, rispetto al totale conferito su tutti i CdR. Solo ai fini dell'aggiudicazione viene considerato pari al 9%, dato che rappresenta il valore storico per l'anno 2017;
- PuMOi: prezzo unitario offerto dal concorrente i-esimo, in €/ton, per il servizio di carico dal CdR di Montescudaio, trasporto e trattamento presso impianto autorizzato;
- %MO: la percentuale di rifiuto conferito al CdR di Montescudaio, rispetto al totale conferito su tutti i CdR. Solo ai fini dell'aggiudicazione viene considerato pari al 3%, dato che rappresenta il valore storico per l'anno 2017;

Art. 41 RUP e Sedgio di gara

Le operazioni di gara saranno compiute dal RUP, eventualmente coadiuvato da personale della

stazione appaltante, anche costituito in un Seggio.

Art. 42 Operazioni di gara

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 18/09/2018 alle ore 10.00 presso la sede della Stazione Appaltante. Vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti, oppure persone munite di specifica delega.

Ciascuna seduta di gara, se necessario, sarà aggiornata o rimandata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante avviso da pubblicare on-line alla pagina indicata dal precedente art. 3. Con le stesse modalità saranno indicati tutte le date e gli orari delle sedute pubbliche successive alla prima.

Nella prima seduta pubblica, si provvederà a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare l'eventuale soccorso istruttorio e provvedere di conseguenza;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29 comma 1 del Codice.

29

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi sotto la responsabilità del RUP, a cura dell'Ufficio Gare, all'interno della sede aziendale uffici amministrativi, in armadio chiuso a chiave non accessibile a terzi.

Ai sensi dell'art. 85 comma 5 primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216 comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

Esaurita la fase di ammissione/esclusione sulla base della documentazione amministrativa, si provvederà sempre pubblicamente all'apertura alla lettura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi.

Il RUP applicando uno dei criteri di cui alle lettere a)-e) del comma 2 dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 individuerà la soglia di anomalia e provvederà di conseguenza.

Una volta che risulterà individuata la migliore offerta non anomala, sarà verbalizzata la proposta di aggiudicazione, procedendosi poi di conseguenza come per legge.

Art. 43 Adempimenti pre-stipula

Ai fini della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario dovrà produrre la garanzia definitiva in conformità alle previsioni di cui agli artt. 103 e 93 del d.lgs. 50/2016.

Le **spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

30